

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 25/05/2020

FATTO

1. In data 15.07.2003 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante delegazione di pagamento per un importo complessivo di euro 24.000,00, da rimborsare in n. 120 rate. A luglio 2011 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento dopo aver corrisposto la rata n. 93.

Con ricorso del 29.01.2020, preceduto da reclamo del 16.12.2019, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 1.138,71.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo innanzitutto la contemporanea pendenza nei suoi confronti di un altro ricorso analogo al presente, proposto dal medesimo ricorrente con l'assistenza dello stesso procuratore, ancorché relativo ad altro contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Chiede pertanto al Collegio, in via pregiudiziale, di disporre la riunione dei due procedimenti.

Nel merito, parte resistente eccepisce che, in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto alla ricorrente la somma di euro 630,94. Con riguardo alle commissioni bancarie, sostiene di aver già retrocesso alla ricorrente, in sede di anticipata estinzione del finanziamento, "la quota non maturata nella misura di € 13,46", calcolata in applicazione dei criteri prescritti dai principi contabili internazionali. Ribadisce di essere disponibile a riconoscere alla



ricorrente “l’ulteriore somma di € 630,94 [...] calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo”. Eccepisce poi la non ripetibilità delle commissioni finanziarie, trattandosi di voci commissionali relative “ad attività svolte dalla banca ai fini dell’attivazione del rapporto di finanziamento”. Sostiene inoltre di aver agito nella specie solo in veste di mandataria di altro intermediario. Rileva la natura up-front delle commissioni di intermediazione, “trattenute [...] al momento dell’erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito”, e produce in atti “documentazione attestante il versamento di tali compensi direttamente al mediatore”. Parte resistente osserva altresì che la compagnia di assicurazioni ha retrocesso il rateo non maturato del premio assicurativo per un importo pari a euro 84,29 come del resto riconosciuto anche dalla ricorrente. Eccepisce al riguardo il proprio difetto di legittimazione passiva. Infine, rileva l’infondatezza della richiesta di retrocessione delle spese di istruttoria, “relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell’operazione di finanziamento e quindi effettuate precedentemente alla concessione del fido e all’inizio dell’ammortamento effettivo del prestito”.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dalla cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

Preliminarmente, va considerata la questione pregiudiziale, sollevata dall’intermediario resistente in relazione alla possibile riunione del ricorso qui in esame con altro ricorso (prot. n. 116253/2020) presentato nei suoi confronti dalla medesima ricorrente. Al riguardo, i due ricorsi avanzati dalla ricorrente contro la stessa banca non possono considerarsi connessi, dal momento che – pur vertendo sulla stessa materia – hanno ad oggetto due contratti di finanziamento diversi e contengono richieste anch’esse diverse. Il Collegio ritiene pertanto di non disporre la riunione.

2. Nel merito, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non

solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

5. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide,



anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

7. Nel caso di specie, la commissione finanziaria deve essere considerata di natura recurring, essendo riferita ad attività svolte per l'intera durata del finanziamento.

Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto altresì delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 15251/2019 – che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha qualificato come oneri recurring sia le commissioni bancarie (al netto però delle spese di istruttoria) sia le commissioni di intermediazione –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

